



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 597

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Anno accademico 2016-2017. Applicazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 in materia di frequenza da parte degli studenti residenti in provincia di Trento a classi di laurea o laurea magistrale presso atenei del restante territorio nazionale ed all'estero. Integrazione dell'impegno di spesa.

Il giorno **13 Aprile 2017** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

- la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*” disciplina il funzionamento dell’Opera Universitaria di Trento, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale 3/2006, che svolge le funzioni in materia di supporto e assistenza allo studio universitario;
- l’art. 4 della medesima legge provinciale 9/91 attribuisce all’Opera Universitaria di Trento l’erogazione di tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari, mentre il successivo art. 17, comma 3, stabilisce che gli interventi riguardanti i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono concessi con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed i requisiti che sono individuati nei relativi bandi di concorso;
- in particolare, il comma 1 dell’art. 23 della precitata legge provinciale 9/91 autorizza la Giunta provinciale, anche per il tramite dell’Opera Universitaria, all’erogazione delle borse di studio destinate a “*studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario, nonché a corsi di diploma di specializzazione, o a corsi di perfezionamento non attivati in provincia di Trento; È altresì previsto che questi benefici possano essere attribuiti a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei medesimi corsi anche se attivati in questa Provincia;*”
- il comma 2, del medesimo articolo 23, autorizza, inoltre, la Giunta provinciale, avvalendosi anche dell’Opera Universitaria, ad erogare borse di studio a favore di studenti “*residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere.*”;
- il comma 3 dell’art. 23 della legge provinciale 9/91, prevede che la Giunta provinciale, tenuto conto di quanto stabilito dall’Opera Universitaria per l’erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all’Università di Trento, determini “*i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio, i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti, l’entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o da istituti pubblici o privati e le modalità di erogazione delle borse di studio*”.

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 di data 2 dicembre 2016 sono state assegnate all’Opera Universitaria di Trento le risorse, pari ad euro 64.000,00, sul capitolo 312100 dell’esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016, destinate al finanziamento delle tipologie di borse di studio citate in premessa, per l’anno accademico 2016/2017;
- con nota prot. PAT n. 194140 di data 4 aprile 2017 l’Opera Universitaria ha comunicato che le risorse assegnate per l’anno accademico 2016/2017 non garantiscono la copertura dell’erogazione delle borse a tutti gli studenti idonei e chiede un’integrazione di euro 8.964,00;
- il capitolo 312100 dell’esercizio finanziario 2017, destinato al finanziamento della tipologia di borse di studio in premessa, presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*”;
- visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l’assegnazione effettuata all’Opera Universitaria di Trento – via della Malpensada 82/A – c.f. 80003390228 – P.IVA 00453340226, con deliberazione n. 2175 di data 2 dicembre 2016, di euro 8.964,00;
2. di impegnare, per le finalità di cui alla deliberazione n. 2175/2016, l’ulteriore importo di euro 8.964,00 sul capitolo 312100 dell’esercizio finanziario 2017;
3. di confermare che l’Opera Universitaria di Trento è tenuta all’espletamento di tutte le procedure conseguenti, incluse la ricezione delle domande di borsa di studio, l’approvazione delle graduatorie, la liquidazione delle somme spettanti e la verifica del rispetto delle condizioni imposte dal bando ai beneficiari;
4. di confermare quanto disposto ai punti 7. e 8. del dispositivo della deliberazione n. 2175/2016;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Opera Universitaria di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace